

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 26-06-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 231, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – ADESIONE E REGOLAMENTAZIONE (COD. DUP 5.1.2)

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Assente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente	
MEARELLI PATRIZIO	Presente	
SCARNATO TOMMASO	Presente	
TURETTI ANNAMARIA	Presente	
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente	
NICCOLAI SIMONE	Presente	

Punto 4 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 19.06.2023 invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori, Leka, Michelozzi.

Replica il relatore.

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Fratelli d'Italia, Gori: Astensione.

Partito Democratico, Leka: Favorevole.

Riformisti per Romiti, Michelozzi: Favorevole.

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le sequenti risultanze:

Voti favorevoli: 11 (Mazzanti, Romiti, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi);

Voti astenuti: 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini);

Voti non favorevoli: 0

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a), in base al quale il Consiglio Comunale è l'organo competente alla deliberazione dei regolamenti comunali di disciplina delle entrate dell'ente locale;

Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", ed in particolare l'art. 52, comma 5, intitolato "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni", che prevede: "I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica";

Considerato che con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono stati introdotti gli istituti dell'annullamento automatico parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro (commi da 222 a 230 dell'art. 1) e della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231 dell'art. 1);

Considerato, inoltre, che il successivo comma 227 ha previsto l'applicazione dell'istituto dell'annullamento automatico istituto anche per enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dando comunque facoltà agli enti stessi (comma 229) di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente;

Richiamata, a tal riguardo, la propria deliberazione n. 5 del 30/01/2023 con cui il Comune di Quarrata si è avvalso della facoltà di cui al citato comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022 di

non applicazione delle disposizioni di cui al comma 227 e di quelle di cui al comma 228 relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro per carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Tenuto conto che, in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 26 maggio 2023,n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

- "1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- 5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
- 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
- 7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.";

Tenuto conto che il comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 prevede l'estinzione dei debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ma versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Tenuto altresì conto che i commi 240, 246 e 247 dell'art. 1 della citata legge, richiamati al comma 5 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, prevedono rispettivamente:

"240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.";

Considerato che il Comune di Quarrata riscuote le proprie entrate mediante Società Risorse S.p.a. (So.Ri.), società affidataria in house del servizio di riscossione coattiva individuata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come da contratti di servizio del 17/10/2019 (Rep. 36/19) e del 30/03/2023 (Reg. S.P. 12/23), in esecuzione, rispettivamente, delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2019 e n. 28 del 27/03/2023;

Ritenuto, conformemente al quadro normativo vigente in materia di riscossione locale, che per "riscossione diretta" si possa legittimamente intendere anche la riscossione effettuata tramite soggetti affidatari *in-house providing* ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l'ente pubblico affidante e la società affidataria, costituiscono - di fatto - un'articolazione in senso sostanziale dell'ente stesso;

Tenuto fra l'altro conto che le società *in-house* erano già state comprese tra i soggetti affidatari di cui alle precedenti definizioni agevolate delle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e che il comma 7 dell'art. 17-bis citato, nell'individuare il termine di trasmissione del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, richiama genericamente le ipotesi di affidamento della riscossione di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che include anche le società *in-house*:

Considerato che, alla data del 30 giugno 2022, limite temporale degli affidamenti previsto dal richiamato comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022, risultano affidate in carico per la riscossione a So.Ri. entrate a titolo di: sanzioni al Codice della Strada, Imposta comunale sugli immobili, Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui rifiuti (TARI), ordinanze prefettizie, entrate della Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali, sanzioni per violazione di leggi e regolamenti, servizi cimiteriali, Tassa per servizi indivisibili (TASI) e spese per sentenze esecutive;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di cui ai commi 227 e 229-bis dell'art. 1, Legge 197/2022, richiamati dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, sia perché il Comune di Quarrata si è già espresso, con provvedimento consiliare n. 5 del 30/01/2023, per la non applicazione dello stralcio automatico relativamente alle cartelle esattoriali, sia perchè, in ogni caso, nell'intervallo temporale previsto dalla norma (vale a dire, dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) l'unico strumento di riscossione coattiva delle entrate comunali utilizzato è stato il ruolo esattoriale gestito dal Concessionario nazionale;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi trasmessi al soggetto affidatario in-house, Società Risorse S.p.A. (So.Ri.), garantendo i potenziali effetti derivanti dalla "rottamazione", previsti per i destinatari delle cartelle esattoriali notificate da Agenzia delle entrate Riscossione (AdER), anche ai destinatari degli atti della riscossione coattiva emessi da So.Ri.;

Ritenuto, inoltre, di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023, le seguenti disposizioni aventi natura regolamentare:

- a. l'istanza di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata dal 15 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 con le modalità che saranno individuate e comunicate sul proprio sito internet dal soggetto affidatario della riscossione (So.Ri. S.p.a.) entro il termine iniziale di presentazione delle domande;
- b. So.Ri. trasmetterà ai debitori, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la comunicazione di accoglimento dell'istanza con la quale saranno indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Entro lo stesso termine, sarà comunicato anche l'eventuale diniego con evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata;
- c. per effetto dell'accoglimento dell'istanza di accesso alla definizione agevolata le eventuali rateazioni in corso si considerano revocate. Limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata, non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda per le quali non si determina la revoca sino a completamento del pagamento integrale del debito;
- d. il pagamento del debito potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza indicata nel provvedimento di accoglimento dell'istanza oppure, in un numero massimo di 18 rate mensili consecutive, di cui la prima e la seconda saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata; le restanti rate

invece saranno di pari importo. La scadenza delle ulteriori rate successive alla prima coinciderà con l'ultimo giorno di ogni mese. In caso di pagamento dilazionato, sulle rate successive alla prima, è prevista l'applicazione di interessi al tasso del 2% annuo. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate successive in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulterà inefficace e il debito residuo sarà immediatamente esigibile senza possibilità di richiesta di ulteriore rateizzazione. I versamenti eventualmente effettuati fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Ai fini della presente definizione agevolata,non si applicano le disposizioni sulla dilazione di pagamento di cui all'art. 12 del vigente Regolamento generale delle entrate del Comune di Quarrata;

Dato atto che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e che sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai soli fini statistici, nelle forme previste e nei termini di cui al comma 7 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., per disporne l'efficacia immediata e la trasmissione a So.Ri. S.p.a. nel rispetto del termine di cui all'art. 17-bis, comma 7, del decreto-legge n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023;

Considerato che, sulla presente proposta di deliberazione, saranno acquisiti il parere dei Funzionari responsabili delle entrate coinvolte dal provvedimento, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica, il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, nonché il parere dell'Organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U.E.L.

PROPONE

- 1. di deliberare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di avvalersi della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi trasmessi al soggetto affidatario in-house, Società Risorse S.p.A. (So.Ri.) alla data del 30 giugno 2022;
- 3. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56, le seguenti disposizioni aventi natura regolamentare:
 - a. l'istanza di adesione alla definizione agevolata potrà essere presentata dal 15 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 con le modalità che saranno individuate e comunicate sul proprio sito internet dal soggetto affidatario della riscossione (So.Ri. S.p.a.) entro il termine iniziale di presentazione delle domande;
 - b. So.Ri. trasmetterà ai debitori, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la comunicazione di accoglimento dell'istanza con la quale saranno indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Entro lo stesso termine, sarà comunicato anche l'eventuale diniego con evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata;

per effetto dell'accoglimento dell'istanza di accesso alla definizione agevolata le

- c. eventuali rateazioni in corso si considerano revocate. Limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata, non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda per le quali non si determina la revoca sino a completamento del pagamento integrale del debito;
- d, il pagamento del debito potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza indicata nel provvedimento di accoglimento dell'istanza oppure, in un numero massimo di 18 rate mensili consecutive, di cui la prima e la seconda saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata; le restanti rate invece saranno di pari importo. La scadenza delle ulteriori rate successive alla prima coinciderà con l'ultimo giorno di ogni mese.In caso di pagamento dilazionato, sulle rate successive alla prima, è prevista l'applicazione di interessi al tasso del 2% annuo. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate successive in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulterà inefficace e il debito residuo sarà immediatamente esigibile senza possibilità di richiesta di ulteriore rateizzazione. I versamenti eventualmente effettuati fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Ai fini della presente definizione agevolata, non si applicano le disposizioni sulla dilazione di pagamento di cui all'art. 12 del vigente Regolamento generale delle entrate del Comune di Quarrata;
- 4. di disporre, ai fini dell'efficacia, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Quarrata e sia trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 luglio 2023 con le modalità previste dalle norme;
- 5. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso al soggetto affidatario della riscossione coattiva, So.Ri. S.p.a. entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., per garantire il rispetto degli effetti di cui al comma 7 dell'art. 17-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56.